

**COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA**  
**COMUNITA' EUROPEA DELL' ENERGIA ATOMICA**  
**REGOLAMENTI**

**REGOLAMENTO N. 30/65/CEE, 4/65/EURATOM DEI CONSIGLI**  
**del 16 marzo 1965**

**che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica**

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA,**

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 212,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, e in particolare l'articolo 186,

Visto il regolamento n. 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica <sup>(1)</sup>,

Viste le proposte della Commissione della Comunità Economica Europea e della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Visto il parere del Parlamento Europeo <sup>(2)</sup>,

Visto il parere della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,

Considerando che compete ai Consigli, deliberanti alla maggioranza qualificata, su proposta delle Commissioni e previa consultazione delle altre Istituzioni interessate, di modificare lo statuto dei funzionari ed il regime applicabile agli altri agenti della Comunità Europea dell'Energia Atomica e della Comunità Economica Europea ;

Considerando che è opportuno procedere ad una modifica delle disposizioni dello statuto e regime predetti, particolarmente di quelle relative alla struttura delle tabelle delle retribuzioni e del sistema degli assegni e indennità dei funzionari ed altri agenti delle Comunità,

<sup>(1)</sup> GU n. 45 del 14. 6. 1962, pag. 1385/62.

<sup>(2)</sup> GU n. 177 del 6. 11. 1964, pag. 2826/64.

## HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

## Articolo 1

Lo statuto dei funzionari della Comunità Europea dell'Energia Atomica e della Comunità Economica Europea è modificato come segue :

1. *Articolo 63*

Nel terzo comma, in fine, le parole : « e in vigore alla data del 7 settembre 1960 » sono sostituite con le parole : « e in vigore alla data del 1° gennaio 1965 ».

2. *Articolo 66*

*Leggasi :*

« Gli stipendi base mensili sono fissati, per ogni grado e scatto, conformemente alla seguente tabella :

GRADO	SCATTO							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	55.200	58.650	62.100	65.550	69.000	72.450	—	—
A 2	48.900	51.900	54.900	57.900	60.900	63.900	—	—
A 3 L/A 3	41.300	43.750	46.200	48.650	51.100	53.550	56.000	58.450
A 4 L/A 4	35.100	37.000	38.900	40.800	42.700	44.600	46.500	48.400
A 5 L/A 5	29.000	30.700	32.400	34.100	35.800	37.500	39.200	40.900
A 6 L/A 6	24.800	26.200	27.600	29.000	30.400	31.800	33.200	34.600
A 7 L/A 7	20.850	22.000	23.150	24.300	25.450	26.600	—	—
A 8 L/A 8	18.000	18.950	—	—	—	—	—	—
B 1	24.850	26.250	27.650	29.050	30.450	31.850	33.250	34.650
B 2	21.100	22.200	23.300	24.400	25.500	26.600	27.700	28.800
B 3	17.050	18.000	18.950	19.900	20.850	21.800	22.750	23.700
B 4	14.150	14.950	15.750	16.550	17.350	18.150	18.950	19.750
B 5	12.000	12.700	13.400	14.100	—	—	—	—
C 1	14.150	14.950	15.750	16.550	17.350	18.150	18.950	19.750
C 2	11.950	12.650	13.350	14.050	14.750	15.450	16.150	16.850
C 3	10.250	10.900	11.550	12.200	12.850	13.500	14.150	14.800
C 4	9.050	9.600	10.150	10.700	11.250	11.800	12.350	12.900
C 5	7.950	8.450	8.950	9.450	—	—	—	—
D 1	10.000	10.650	11.300	11.950	12.600	13.250	13.900	14.550
D 2	8.650	9.200	9.750	10.300	10.850	11.400	11.950	12.500
D 3	7.550	8.050	8.550	9.050	9.550	10.050	10.550	11.050
D 4	6.800	7.200	7.600	8.000	—	—	—	—

3. *Articolo 67, paragrafo 1*

*Leggasi :*

« Gli assegni familiari comprendono:

- a) l'assegno di capo famiglia pari al 5 % dello stipendio base e non inferiore comunque a 700 Fr. b. al mese ;
- b) l'assegno per figli a carico pari a 1.100 Fr. b. al mese per ogni figlio ;
- c) l'indennità scolastica. »

#### 4. *Articolo 69*

*Leggasi :*

« L'indennità di dislocazione è pari al 16 % dell'ammontare complessivo dello stipendio base, dell'assegno di capo famiglia e dell'assegno per figli a carico ai quali il funzionario ha diritto. L'indennità di dislocazione non può essere inferiore a 2.000 Fr.b. al mese. »

#### 5. *Titolo VIII*

Nella definizione del Titolo VIII, sono soppresse le parole : « del Centro Comune per le Ricerche Nucleari. »

#### 6. *Articolo 97*

*Leggasi :*

« 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 44, l'autorità che ha il potere di nomina può concedere ai funzionari di cui all'articolo 92 ed entro i limiti di un ottavo dell'organico annuo per ogni categoria, uno scatto supplementare quale riconoscimento di meriti eccezionali.

Tale scatto supplementare può essere concesso una sola volta per ogni grado.

Questa maggiorazione non può avere per effetto l'attribuzione al funzionario di uno stipendio base superiore a quello corrispondente all'ultimo scatto del suo grado.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 44 e con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, i funzionari di cui all'articolo 92, la cui competenza, rendimento o comportamento in servizio sono insufficienti, possono subire, per quanto riguarda l'aumento periodico di stipendio, un ritardo di un massimo di due anni, senza che sia necessario ricorrere alla procedura prevista all'articolo 87.

3. Le disposizioni del presente articolo non riguardano i funzionari di cui all'articolo 92 inquadrati nel grado A 1 o A 2. »

#### 7. *Allegato I B*

Nel titolo dell'allegato I B sono soppresse le parole : « del Centro Comune per le Ricerche Nucleari. »

#### 8. *Allegato V — Articolo 7*

*Leggasi :*

« La durata del congedo previsto nella precedente sezione 1 è maggiorata di giorni per il viaggio calcolati in base alla distanza per ferrovia che separa il luogo di congedo da quello di servizio, alle seguenti condizioni :

- tra 50 e 250 km : un giorno per l'andata-ritorno
- tra 251 e 600 km : due giorni per l'andata-ritorno
- tra 601 e 900 km : tre giorni per l'andata-ritorno
- tra 901 e 1.400 km : quattro giorni per l'andata-ritorno
- tra 1.401 e 2.000 km : cinque giorni per l'andata-ritorno
- oltre i 2.000 km : sei giorni per l'andata-ritorno.

In via eccezionale, possono essere concesse deroghe su richiesta giustificata dell'interessato, se il viaggio di andata-ritorno non può essere effettuato entro i termini concessi.

Per il congedo ordinario, il luogo del congedo ai sensi del presente articolo è il luogo d'origine.

Le disposizioni che precedono si applicano al funzionario la cui sede di servizio e il cui luogo d'origine si trovano in Europa. Se la sede di servizio e/o

il luogo di origine si trovano al di fuori dell'Europa, i giorni per il viaggio sono fissati con decisione speciale, tenuto conto delle necessità.

Nel caso di congedi straordinari previsti nella precedente sezione 2, gli eventuali giorni per il viaggio sono fissati con decisione speciale, tenuto conto delle necessità. »

9. *Allegato VII — Articolo 1, paragrafo 1*

*Leggasi :*

« Il funzionario che ha la qualità di capo famiglia beneficia di un assegno pari al 5 % dello stipendio base, con un minimo di 700 Fr.b. mensili. »

10. *Allegato VII — Articolo 2, paragrafo 1*

*Leggasi :*

« Il funzionario che abbia uno o più figli a carico beneficia, alle condizioni previste dai paragrafi 2 e 3, di un assegno pari a 1.100 Fr.b. al mese per ogni figlio a carico. »

11. *Allegato VII — Articolo 3*

*Leggasi :*

« Il funzionario riceve un'indennità scolastica pari all'ammontare delle spese scolastiche effettivamente sostenute fino ad un massimo di 1.000 Fr.b. al mese per ogni figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, che frequenti regolarmente e a tempo pieno un istituto di insegnamento.

Il diritto all'indennità sorge il primo giorno del mese nel corso del quale il figlio comincia a frequentare un istituto di insegnamento elementare e termina alla fine del mese nel corso del quale il figlio raggiunge l'età di 25 anni.

Il massimo menzionato al primo comma è portato a 2.000 Fr.b. per il funzionario che beneficia dell'indennità di dislocazione e la cui sede di servizio è distante almeno 50 km da una Scuola europea. »

12. *Allegato VII — Articolo 4, paragrafo 1*

*Leggasi :*

« 1. Un'indennità di dislocazione pari al 16 % dell'ammontare complessivo dello stipendio base, dell'assegno di capo famiglia e dell'assegno per figli a carico ai quali il funzionario ha diritto, è concessa :

a) (immutato)

b) (immutato)

L'indennità di dislocazione non può essere inferiore a 2.000 Fr.b. al mese. ».

13. *Allegato VII*

Dopo l'articolo 4 dell'allegato VII, aggiungasi una sezione 2 bis intitolata « Indennità forfettaria temporanea » e contenente un articolo 4 bis così redatto :

« Il funzionario di categoria C assegnato ad un impiego di dattilografo, di stenodattilografo, di telescrivente, di tipista, di segretario di direzione o di segretario principale può beneficiare di un'indennità forfettaria temporanea. L'ammontare di tale indennità e la sua durata saranno fissati dai Consigli secondo la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 3, dello statuto. »

14. *Allegato VII — Articolo 8**Leggasi :*

« 1. Il funzionario ha diritto, per se stesso e, se è capo famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, al pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine definito nell'articolo 7, alle condizioni seguenti :

— una volta per anno civile, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è superiore a 50 km e inferiore a 725 km,

— due volte per anno civile, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è almeno di 725 km.

Tali distanze sono calcolate secondo le modalità di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

(Commi secondo, terzo e quarto immutati)

## 2. (Primo comma immutato)

Secondo comma :

Per quanto riguarda i funzionari delle categorie A e B, nonché del quadro linguistico, l'ammontare globale, calcolato nel modo anzidetto, subisce un abbattimento di 750 Fr.b. una volta per anno civile.

## 3. (Immutato).

4. Le disposizioni che precedono si applicano al funzionario la cui sede di servizio e il cui luogo d'origine si trovano in Europa. Il funzionario, il cui luogo d'origine e/o la cui sede di servizio si trovano al di fuori dell'Europa, ha diritto, per anno civile e previa presentazione di documenti giustificativi, al rimborso delle spese di viaggio nel suo luogo d'origine o, entro i limiti di tali spese, al rimborso delle spese di viaggio in un altro luogo. »

15. *Allegato VII — Articolo 13, paragrafi da 1 a 3**Leggasi :*

« 1. L'indennità giornaliera di missione, espressa in franchi belgi, è liquidata in base alla tabella seguente :

Luogo della missione	Tariffa		
	I Gradi da A 1 a A 3 e L/A 3	II Gradi da A 4 a A 8 da L/A 4 a L/A 8 e Cat. B	III Altri gradi
Germania <sup>(1)</sup> , Austria <sup>(1)</sup> , Paesi Bassi <sup>(1)</sup>	525	675	575
Belgio <sup>(1)</sup> , Francia <sup>(1)</sup> , Ita- lia <sup>(1)</sup> , Lussemburgo <sup>(1)</sup> , Regno Unito <sup>(1)</sup> , Svizzera <sup>(1)</sup>	575	725	625
Altri paesi	Da determinare per ogni missione		

<sup>(1)</sup> Quando il luogo di missione è l'Aia, Amburgo, Amsterdam, Berlino, Bonn, Bruxelles, Düsseldorf, Francoforte sul Meno, Ginevra, Lussemburgo, Londra, Milano, Monaco di Baviera, Parigi, Roma, Rotterdam, Strasburgo, Vienna, le indennità giornaliere che figurano nella colonna I sono maggiorate di 50 Fr.b. e quelle che figurano nelle colonne II e III sono maggiorate di 100 Fr.b.

2. Oltre le indennità previste nella colonna I della tabella precedente, è rimborsato il conto dell'albergo comprendente il prezzo della camera, il servizio e le tasse, esclusa la prima colazione. Se il conto dell'albergo non viene presentato, al funzionario è corrisposta la somma forfettaria di 225 Fr.b., salvo quando abbia sopportato delle spese di vagone letto rimborsabili dalla Comunità da cui dipende o non abbia dovuto trascorrere la notte in una località diversa dalla sede di servizio.

(Secondo comma immutato)

3. Le indennità di cui alle colonne II e III sono ridotte rispettivamente di 250 e 225 Fr.b. per ogni giornata di missione, calcolata secondo le disposizioni del paragrafo 5, durante la quale il funzionario abbia sostenuto spese di vagone letto rimborsabili dalla Comunità da cui dipende.»

#### 16. *Allegato VII*

Inserire un articolo 14 bis così redatto :

« Il funzionario che presta servizio in una località in cui le condizioni di alloggio sono riconosciute particolarmente difficili può fruire di un'indennità di alloggio. L'elenco delle località per le quali tale indennità può essere concessa, l'ammontare massimo dell'indennità e le modalità di attribuzione sono stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 3, dello statuto. »

#### 17. *Allegato VII*

Inserire un articolo 14 ter così redatto :

« Il funzionario che presta servizio in una località in cui le condizioni di trasporto sono riconosciute particolarmente difficili ed onerose a motivo della lontananza delle abitazioni dal luogo di lavoro, può fruire di un'indennità di trasporto.

L'elenco delle località per le quali tale indennità può essere concessa, l'ammontare massimo dell'indennità e le modalità di attribuzione sono stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 3, dello statuto. »

### *Articolo 2*

Il regime applicabile agli altri agenti della Comunità Europea dell'Energia Atomica e della Comunità Economica Europea è modificato come segue :

#### 1. *Articolo 21*

*Leggasi :*

« Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4 e 4 bis dell'allegato VII dello statuto relative alle condizioni di attribuzione degli assegni familiari, dell'indennità di dislocazione e dell'indennità forfettaria temporanea si applicano per analogia. »

#### 2. *Articolo 63*

*Leggasi :*

« Gli stipendi base sono fissati conformemente alla seguente tabella :

(Importo mensile in Fr. b.)

Categoria	Gruppo	Classi			
		1	2	3	4
A	I	27.550	30.750	33.950	37.150
	II	19.650	21.800	23.950	26.100
	III	16.100	16.950	17.800	18.650
B	IV	15.450	17.200	18.950	20.700
	V	10.800	11.900	13.000	14.100
C	VI	9.250	10.200	11.150	12.100
	VII	7.300	7.900	8.500	9.100
D	VIII	6.850	7.500	8.150	8.800
	IX	6.200	6.450	6.700	6.950

3. *Articolo 65**Leggasi :*

« Le disposizioni degli articoli 1, 2, 4 e 4 bis dell'allegato VII dello statuto relative alla concessione degli assegni familiari, dell'indennità di dislocazione e dell'indennità forfettaria temporanea sono applicabili per analogia.»

4. *Articolo 67, primo comma**Leggasi :*

« Le disposizioni degli articoli 7, 11, 12, 13, 14 bis e 14 ter dell'allegato VII dello statuto relative al rimborso delle spese di viaggio e di missione, nonché alla concessione delle indennità di alloggio e di trasporto, si applicano per analogia. »

*Articolo 3*

Le pensioni acquisite alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono modificate, a decorrere da tale data, sulla base della tabella degli stipendi prevista nell'articolo 66 dello statuto, modificato dall'articolo 1 del presente regolamento.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1965.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1965.

*Per i Consigli*

*Il Presidente*

**M. COUVE DE MURVILLE**